

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6049 del 22/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1279 del 17/03/2020 relativa allo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11, richiesta dalla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. per l'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6290 del 22/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1279 del 17/03/2020 relativa allo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11, richiesta dalla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. per l'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1279 del 17/03/2020, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 20399 del 31/03/2020 e con scadenza di validità in data 30/03/2035 alla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. (C.F. 03693640371 e P.IVA 00651101206), per area di gestione dell'attività di fabbricazione di gru per autocarri,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

mulini e cesoie svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 26/05/2025 e integrata in data 04/06/2025, acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/0101777 del 05/06/2025 (**pratica Sinadoc 20865/2025**), dal procuratore della società Ing. Bonfiglioli S.r.l. (C.F. 03693640371 e P.IVA 00651101206), con sede legale in Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'installazione di una nuova cabina di verniciatura le cui emissioni saranno captate e convogliate in nuovi punti di emissione in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/0120559 del 03/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di SUAP dell'Unione Reno Galliera e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/146965 del 14/08/2025);
- Parere per la matrice acustica del SUAP dell'Unione Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile, contenente anche il parere favorevole del Comune di Castello d'Argile per gli aspetti urbanistico/edilizi (PG/2025/160089 del 10/09/2025)
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/165494 del 18/09/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1206,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Ing. Bonfiglioli S.r.l., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2020-1279**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore società Ing. Bonfiglioli S.r.l. (C.F. 03693640371 e P.IVA 00651101206) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 30/03/2035**, relativamente alla modifica dei seguente titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e C Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del SUAP dell'Unione Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con richiamo alla documentazione acustica.
- DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castello d'Argile e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2020-1279, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Ing. Bonfiglioli S.r.l.
Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11

ALLEGATO A aggiornato

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie svolta dalla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: saldatura)

Portata massima	6900	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Cromo (Cr)	1	mg/Nm ³
Nichel (Ni)	1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E2 (provenienza: saldatura)

Portata massima	1100	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Cromo (Cr)	1	mg/Nm ³
Nichel (Ni)	1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E4 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E5 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E8 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	19800	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E9 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	19800	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E12 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	16920	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E13 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	17000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E14 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	19800	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E15 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	19800	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E18 (provenienza: taglio al plasma)

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli pari a 3000 kg;
2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e debbono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

3. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E18, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito;
5. Non è fissata periodicità di analisi per i controlli che debbono essere effettuati a cura della Direzione Aziendale sul punto di emissione E18.

EMISSIONE E19 (provenienza: lavaggio con diluente e acqua)

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro paint-stop + filtro carboni attivi.

I filtri a carboni attivi dovranno essere sostituiti con una frequenza tale da mantenerne un'efficienza superiore al 90%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE 20 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Altezza minima	11,8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri Totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli.

Il filtro dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale; unitamente alle analisi di messa a regime, il Gestore dovrà inviare i parametri di esercizio indicativi del buon funzionamento dell'impianto di abbattimento.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE 21 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Altezza minima	11,8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri Totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli.

Il filtro dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale; unitamente alle analisi di messa a regime, il Gestore dovrà inviare i parametri di esercizio indicativi del buon funzionamento dell'impianto di abbattimento.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

EMISSIONE 22 (provenienza: verniciatura)

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Altezza minima	11,8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri Totali	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	30	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtri a pannelli.

Il filtro dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale; unitamente alle analisi di messa a regime, il Gestore dovrà inviare i parametri di esercizio indicativi del buon funzionamento dell'impianto di abbattimento.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale.

- b) Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE E23 ed E24 (provenienza: generatore di calore a servizio della fase di essiccazione della verniciatura n.1) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. **272, comma 1**, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla **lettera bb)** della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo. In coerenza con **il punto 17 lettera F dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 e smi** il punto di emissione dovrà rispettare i seguenti limiti:

Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Polveri Totali	50	mg/Nm ³
Ossidi Azoto (espressi come NO _x)	500	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. **Non è stabilito nessun obbligo di autocontrollo.**

- b) I punti di EMISSIONE E6, E7, E10 ed E11 (provenienza: impianti termici uso civile a gpl) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Poiché la società Ing. Bonfiglioli S.r.l. non ha presentato dichiarazione in merito all'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata a a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) , **entro il termine ultimo del 31/12/2025**, una relazione ai sensi art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

4. Piano di gestione dei solventi ai sensi dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006

- a) L'attività svolta dalla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. nello stabilimento in oggetto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo (parte II al punto 2 c), ossia rivestimento di superfici metalliche e di plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno e maggiore di 15 tonnellate/anno. Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006).
- b) L'attività svolta dalla società nello stabilimento in oggetto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta del DLgs n°152/06, parte II, punto 10 ossia "pulizia di superfici con una soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonn/anno" e inferiore a 10 tonn/anno. Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 5, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006)

- c) La società in oggetto dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

5. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

6. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle

	elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel

metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E19, E20, E21 ed E22 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E19, E20, E21 ed E22, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi

corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 32050/2019)
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/0114690 del 25/06/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 07/05/2025, contenente la planimetria emissioni aggiornata e il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato.

Pratica Sinadoc n. 20865/2025

Documento redatto in data 21/10/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Ing. Bonfiglioli S.r.l.
Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11

ALLEGATO C aggiornato

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 27/03/2025 presentata dalla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie svolta nello stabilimento/nell'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Sant'Andrea n. 11.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/146965 del 14/08/2025.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del SUAP dell'Unione Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 52202 del 09/09/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con parere acustico favorevole Prot. n. 52202 del 09/09/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/160089 del 10/09/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/146965 del 14/08/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 32050/2019).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 27/03/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Ing. Bonfiglioli S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/0114690 del 25/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 20865/2025

Documento redatto in data 21/10/2025

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 52202

Pratica 45728/33580/2025

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Ing. Bonfiglioli Srl con sede in Castello d'Argile (BO) Via S. Andrea n. 11 – P.I. 00651101206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/05/2025, Prot. n. 33580, dal Sig. Bonfiglioli Giancarlo – C.F. BNFGCR39M18C469Q in qualità di legale rappresentante della ditta **Ing. Bonfiglioli Srl** con sede in Castello d'Argile (BO) Via S. Andrea n. 11 - P.I. 00651101206 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via S. Andrea n. 11 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di gru per autocarri, mulini e cesoie di grossa taglia impiegabili nel trattamento dei rifiuti;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 31/03/2020 prot. n. 20399 con scadenza di validità al 30/03/2035;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot. n. 7732 del 08/09/2025 (Prot. SUAP n. 52026 del 09/09/2025) si è pronunciato nel modo seguente: *"parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici ed edilizi"*;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 146965 del 14/08/2025 (Prot. SUAP n. 48256 del 14/08/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;



*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue di tipo domestico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 09/09/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Gestione del Territorio

Prot. n. 0007732/2025 del 08/09/2025

Rif.to SUAP: Pratica n. 45728/33580/2025

Spett.le

SUAP dell'Unione Reno Galliera

(Rif. Prat. SUAP n. 44920/73205/2024)

PEC: unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: **ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO E PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.** Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Sant'Andrea, 11 – **Rilascio parere di competenza urbanistico edilizio.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza avanzata dal SUAP dell'Unione Reno – Galliera, assunta agli atti con protocollo n. 5086/2025 ed avente come oggetto: "ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO E PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via Sant'Andrea, 11";

Visto il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;

Vista la documentazione allegata alla richiesta in oggetto;

Considerato che trattasi di Insediamenti per attività extragricole ubicati in ambito rurale (scheda d, Art. 30 del RUE), nello specifico in ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 29 RUE);

Verificata la conformità dell'insediamento allo strumento urbanistico vigente;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative;

Visto l'art. 107 del vigente "T.U.EE.LL." (D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 20/2024 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

RILASCIA

parere favorevole per quanto di competenza ai fini urbanistici ed edilizi;

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

GESTIONE DEL TERRITORIO

Ing. Marco Pesare

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005



S. Giorgio di Piano, 12/08/2025

Sinadoc 20865/2025

Comune di Castello D'Argile

Servizio Ambiente

Pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

S.U.A.P. Edilizia - Unione Reno Galliera

c.a. Alessandro Borri

Pec: unione@pec.renogalliera.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Giuseppe Di Franco

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale matrice Emissioni in Atmosfera, Impatto Acustico e proseguimento senza modifiche matrice Scarico Acque reflue domestiche e di dilavamento in acque superficiali dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **Ing. Bonfiglioli Srl** con sede legale e stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile, Via sant'Andrea, 11 - **trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento SUAP Prot.: n. 45728/33580/2025.**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 04/06/2025 (agli atti di ARPAE al PG/2025/0114690 del 25/06/2025), si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta la modifica sostanziale di AUA di cui alla Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-1279 del 17/03/2020 per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione tecnica denominata *"Valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA di ING. BONFIGLIOLI S.R.L."* redatta da TCA¹, Revisione del 27/03/2025, si rileva quanto segue.

La ditta ING. BONFIGLIOLI S.r.l. è un'azienda metalmeccanica, specializzata nella costruzione di gru per autocarri a cui si affianca la produzione di presse, cesoie e mulini di grossa

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Ing. iunior Marco Nocifora iscritto al n° 12369 dell'elenco Enteca.



taglia per la riduzione volumetrica dei rifiuti. In particolare nello stabilimento di Via S. Andrea n. 11 a Castello d'Argile, vengono svolte le seguenti attività del ciclo produttivo:

- arrivo semilavorati (carpenteria metallica grezza) e fogli di lamiera;
- lavorazione della lamiera (piegatura e taglio);
- lavorazione con macchine utensili (per asportazione di truciolo foratura, fresatura, ecc.);
- saldatura e smerigliatura;
- verniciatura (all'interno di apposite cabine);
- assemblaggio gru piccolo/medio/grosso tonnello, presse, cesoie e mulini;
- Collaudo, imballaggio e spedizione;
- Uffici (attività amministrative e gestionali).

La modifica sostanziale richiesta consiste nell'installazione, presso lo stabilimento produttivo di ING. BONFIGLIOLI S.R.L., di un nuovo sistema per l'aspirazione e il trattamento dei fumi di verniciatura, nonché nella modifica dell'attività riferita al punto di emissione E19 e nell'installazione di una nuova cabina di verniciatura. Pertanto, il punto di emissione E19, attualmente autorizzato come verniciatura, verrà riferito all'attività di lavaggio, che avrà luogo nella cabina attualmente utilizzata per le attività di verniciatura a spruzzo. La **nuova cabina di lavaggio (S1)** sarà equipaggiata con:

- n°2 pareti aspiranti ARDESIA mod. Big Silver 3, convogliate in un'unica emissione in atmosfera (E19).

È inoltre prevista l'installazione di una **nuova cabina di verniciatura (S2)**, adiacente a quella attuale, le cui emissioni saranno captate e convogliate nei nuovi punti di emissione E20, E21 ed E22. La nuova cabina di verniciatura sarà dotata di:

- n°2 ventilatori di immissione aria modello Comefri TLZ 800 T;
- n°2 bruciatori di gasolio bistadio Riello RL 50 TL, da 500 kW cadauno;
- n°3 ventilatori di aspirazione S&P modello FDA 710 CM in esecuzione ATEX.

Secondo quanto dichiarato dal TCA, le modifiche introdotte comportano l'aggiunta di nuove sorgenti di emissione acustica, sia per quanto riguarda l'aspirazione e il trattamento del diluente di recupero dalle attività di lavaggio, sia per le nuove installazioni relative alla cabina di verniciatura, valutate dal TCA nello studio previsionale di impatto acustico presentato.

Sempre secondo quanto riportato dal TCA l'attività si svolge nel solo periodo diurno, generalmente dalle 6.00 alle 22.00; nel periodo notturno l'attività non comporta l'azionamento e/o il funzionamento di sorgenti sonore nonché lo svolgimento di alcuna attività.

La documentazione d'impatto acustico tiene conto di tutte le sorgenti attualmente presenti nell'azienda, nonché delle modifiche che si andranno ad effettuare nello scenario futuro (modifica del punto di emissione in atmosfera E19 e nuovi punti di emissione E20, E21 ed E22) di cui al paragrafo 7 (VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO).

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto (ante-operam)** mediante misure eseguite nel periodo diurno in sette postazioni di misura corrispondenti a:

- n. 6 posizioni lungo il perimetro aziendale (da P1 a P6),
- n. 1 posizione di misura presso il ricettore più esposto individuato (P7).

La metodologia utilizzata dal TCA pertanto consiste nell'utilizzo dei rilievi fonometrici realizzati sul lotto in oggetto, per verificare il livello del rumore presente nella zona d'interesse e successiva elaborazione previsionale mediante calcolo del "rumore ambientale presunto" a seguito degli interventi di progetto **scenario futuro (post-operam)** e conclusioni.

La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante una campagna di misure condotte dal TCA nel solo periodo diurno (misure eseguite in data 13/03/2025) per tutte le postazioni da P1 a P7 in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998. La durata scelta per le misurazioni è stata ritenuta dal TCA rappresentativa del fenomeno rumoroso in ogni posizione, sia per i livelli di rumore ambientale che di rumore residuo, sebbene per alcune di esse il tempo di misura risulti estremamente breve (in particolare in P4: 149 s e in P7 per il rumore residuo: 320 s).

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto del limite di zona diurno assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti esclusivamente in periodo diurno in data 13/03/2025, indicante il rumore residuo afferente al ricettore R1 misurato presso P7). Il rilievo è stato utilizzato per la definizione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*).
- Verifica del livello di rumore ambientale all'unico ricettore individuato (R1: edificio residenziale su due piani fuori terra, collocato a più di 170 metri dal confine aziendale, in direzione ovest) come sommatoria energetica di tutti gli effetti sonori incidenti in tale punto (posizione P7) mediante la formula di calcolo della divergenza geometrica delle onde (supposte puntuali e omnidirezionale le varie nuove sorgenti riportate a pg. 31 della VPIA paragrafo 7.1. *Descrizione delle sorgenti di progetto e metodo di calcolo*).
- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti a seguito degli interventi (*post-operam*) (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale in periodo diurno).

Il Comune di Castello d'Argile con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2010 ha adottato la Classificazione Acustica del proprio territorio comunale, così come evidenziato dal TCA, dal quale risulta che l'area in cui è ubicata la ditta è inserita in "*Classe IV² – Aree di intensa attività umana*", il ricettore invece risulta ubicato in "*Classe III³ – Aree di tipo misto*". Come riportato dal TCA quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta (Lw ed Lp prelevati dalle rispettive schede tecniche o estratti dalle rispettive schede tecniche, applicando una riduzione di 3 dB nel valore della potenza sonora, poiché, come indicato dal TCA, le sorgenti saranno collocate in box contenitivi che ne limiteranno la propagazione del rumore in emissione). Sono state inoltre utilizzate le risultanze delle misure fonometriche effettuate in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e degli impianti dell'insediamento della ING. BONFIGLIOLI S.R.L. in Via Sant'Andrea, 11, in comune di Castello d'Argile (BO), risulterebbe che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti del ricettore più esposto individuato nella citata valutazione di impatto acustico.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

² Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- a. Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera **E19 modificato (nuova cabina di lavaggio)** e dei nuovi punti di emissione **E20, E21 ed E22 (nuova cabina di verniciatura)**, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione redatta da TCA (con collaudo acustico post-operam)** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione di impatto acustico previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.
- b. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare **i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA** in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
- e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto da Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

***L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)***

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.